







Αi Beneficiari dell'Avviso 4/2016

CDG: 14.13

Oggetto: Modifiche regolamentari relative al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di aiuti europei agli indigenti che introducono misure specifiche volte ad affrontare l'epidemia di COVID-19.

Si fa seguito alla trasmissione della Circolare Direttoriale 1 del 27 marzo 2020 e alla comunicazione di posta elettronica certificata riguardante l'acquisto di beni a valere sul FEAD, con le quali l'Autorità di Gestione ha fornito delle prime indicazioni sull'attuazione delle operazioni relative all'Avviso 4/2016 nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per informare codesti Beneficiari delle modifiche apportate dal legislatore europeo ai Regolamenti che disciplinano il FSE e il FEAD. Le nuove norme, adottate in risposta all'attuale crisi sanitaria ed economica, sono consultabili nella versione consolidata rispettivamente per il FSE, del Reg. (UE) 1303/2013, e per il FEAD, del Reg. (UE) 223/2014, allegati alla presente e nel riepilogo che segue:

1. Collocazione temporale della fase emergenziale

Sono ammissibili a far data dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 – salvo eventuale proroga dello stato di emergenza – le spese sostenute per le operazioni rientranti nell'ambito del FSE e del FEAD che favoriscono la capacità di risposta alla crisi dovuta all'epidemia.

2. Ammissibilità delle operazioni e delle spese relative al FEAD

- > Sono ammesse al sostegno del FEAD le operazioni di acquisto di prodotti alimentari e/o di assistenza materiale di base che possono essere fornite direttamente alle persone indigenti¹ o indirettamente attraverso buoni o carte, in forma elettronica o altra forma², a condizione che questi possano essere usati unicamente per l'acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale.
- In aggiunta a quanto già previsto, sono ammesse al sostegno del FEAD le spese per l'acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuale per le organizzazioni partner

² L'unità che si occupa di audit nell'ambito della Direzione Generale "Occupazione, affari sociali e inclusione" della Commissione Europea ha richiesto che la tracciabilità della transazione assicurata dal buono elettronico venga garantita anche in caso di utilizzo del buono cartaceo. <u>Il ricorso a quest'ultimo strumento è dunque raccomandato soltanto nel</u> caso in cui, la procedura di acquisizione e distribuzione dei buoni individuata dai Beneficiari sia idonea a comprovare, in fase di rendicontazione, che i prodotti acquistati rientrano nell'ambito di intervento del FEAD e che i destinatari finali dell'operazione siano stati effettivamente raggiunti.



¹ Si precisa che rimane invariata la definizione di destinatari finali degli interventi previsti dall'Avviso 4/2016: persone in condizione di marginalità estrema con particolare riferimento alle persone senza dimora.









- (organismi pubblici e/o organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono prodotti alimentari e/o forniscono assistenza materiale di base). Inoltre, sono ammesse al sostegno del FEAD le spese per la preparazione delle operazioni nell'ambito del rimborso delle spese amministrative alla percentuale forfettaria del 5%.
- I ritardi nella distribuzione dei prodotti alimentari e/o dell'assistenza materiale di base a causa dell'epidemia di COVID-19 non comportano una riduzione delle spese ammissibili sostenute dall'organismo pubblico o dalla organizzazione partner in applicazione dell'art. 26, paragrafo 2. Tali spese possono essere rendicontate all'Autorità di Gestione prima che i prodotti alimentari e/o l'assistenza materiale di base vengano consegnati alle persone indigenti, a condizione che la distribuzione riprenda una volta superata la crisi connessa all'epidemia di COVID-19. Dove i prodotti alimentari si deteriorassero a causa della sospensione della distribuzione in conseguenza dell'epidemia di COVID-19, le spese di cui all'art. 26, paragrafo 2, lettera a) non vengono ridotte.

3. Azioni e specifiche categorie di spese ammissibili al sostegno del PON Inclusione

- a. Prestazione di servizi sociali in modalità agile
- In ordine alle modalità di prestazione dell'attività lavorativa, e data la necessità di assicurare il rispetto delle norme precauzionali, sia per il personale già in forza alla PA, che per quello assunto ad hoc (soggetti privati selezionati) sarà possibile optare per la modalità di lavoro agile (smart working) in tutti i casi in cui la natura dell'attività esercitata lo consenta. Per le attività non eseguibili in smart working che riguardano la soddisfazione di bisogni primari degli utenti è indispensabile che la necessaria continuità dei servizi sociali avvenga nel rispetto pieno delle precauzioni a tutela della salute pubblica e dei singoli operatori (mantenendo la distanza interpersonale di 1 metro tra gli operatori e dagli utenti, e, comunque, utilizzando i presidi sanitari inderogabilmente necessari per la salute di tutti i soggetti coinvolti).
- Integrazione dell'offerta di servizi sociali mediante attivazione di servizi "a distanza" Sono ammissibili le azioni volte ad integrare l'offerta di servizi sociali mediante l'attivazione della modalità "a distanza", in particolare attraverso:
- > servizi di presa in carico dell'utenza "a distanza" e colloqui telefonici con le persone già prese
- > costituzione di sportelli di ascolto tramite l'attivazione di nuove linee telefoniche dedicate. Sono da ritenere costi ammissibili pertanto:
- > costi per l'acquisto di strumentazione informatica per gli operatori dei servizi sociali (con riferimento sia al personale degli enti pubblici sia a quello dei soggetti privati da questi selezionati);
- > costi per l'acquisto o l'affitto di strumentazione informatica da mettere a disposizione degli utenti che non dispongono di strumentazione propria.
- c. Azioni e interventi a tutela della salute degli operatori e dell'utenza











Sono ammissibili le azioni volte a tutelare la salute sia degli operatori sia dell'utenza, permettendo di adottare tutte le cautele necessarie alla graduale riapertura dei servizi al pubblico. Sono pertanto ammissibili le spese per la sanificazione e l'igiene degli ambienti e degli strumenti e quelle per l'acquisto e la distribuzione di dispositivi di protezione individuale.

Resta ferma l'indicazione secondo cui, in ragione della necessità di procedere con urgenza, ogni eventuale misura presa da codesti Beneficiari in attuazione della nuova normativa non determina la necessità di produrre integrazioni o richiedere autorizzazioni per la variazione del piano finanziario purché i totali di spesa programmati rimangano invariati e venga eventualmente inserito un trasferimento di risorse alla voce "Altri beni materiali". È comunque necessaria una comunicazione di codesti Beneficiari che informi l'Autorità di Gestione nel caso in cui gli enti partner abbiamo deciso di procedere in tal senso, e con la quale si trasmettano i piani finanziari aggiornati per una presa d'atto da parte della Scrivente. Rimangono altresì invariate le procedure di registrazione degli aiuti e di rendicontazione previste dai regolamenti comunitari.

La presente Nota è trasmessa a tutti i Partner di progetto dell'Avviso 4/2016 per il tramite dei rispettivi Enti capofila (Beneficiari).

Allegato n. 1: Reg. (UE) n. 1303/2013 - versione consolidata - in italiano; Allegato n. 2: Reg. (UE) n. 1303/2013 - versione consolidata - in inglese; Allegato n. 3: Reg. (UE) n. 223/2014 - versione consolidata - in italiano; Allegato n. 4: Reg. (UE) n. 223/2014 - versione consolidata - in inglese.

> L'Autorità di Gestione Dott.ssa Carla Antonucci